

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto di Legge sia presentato
alle Camere Legislative dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne
i motivi e di farne la Discussione.*

Torino addi 10. Marzo 1852.

Vittorio Emanuele

C. Luvoc

1
Relazione alla Camera
dei Deputati.

Signori

Ho l'onore di rappresentare a questa Camera il progetto di legge sulle Società anonime ed associazioni mutue, che già votato da essa nella seduta del 18. Gennaio ultimo scorso, ebbe a subire per parte del Senato del Regno alcune modificazioni, nella forma e nell'ordine delle disposizioni più che nella sostanza, tranne in riguardo all'obbligo che coll'alcinea dell'art. 2.^o di quel progetto si sarebbe imposto a tutte indistintamente le associazioni mutue sulla vita, ossia Longitane sia nazionali che straniere d'investire tutto l'importo dei premi in fondi pubblici dello Stato.

A siffatta disposizione che parve poter dar luogo ad inconvenienti ne fu surrogata un'altra che affida al Governo la facoltà di prescrivere alle Società straniere che chieggano l'autorizzazione di operare nello Stato quelle cautele, in genere, che siano da lui ravvisate convenienti.

N. 26. C.

Progetto di legge
~~presentato~~
presentato dal Senato del Regno
e presentato alla Camera di Deputati del
Ministero di Finanze nella tornata del 6 Maggio 1893

Società anonima ed azioni in natura.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 25 Aprile - 1853

OGGETTO

Società anonime ed associazioni mutue.

Capo primo

Dell'autorizzazione governativa.

Art. 1°

Le Società anonime, le mutue che non, e quelle in accomandita per azioni al portatore dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro Statuti nella conformità voluta dagli articoli quarantasei e quarantasette del Codice di Commercio.

Art. 2°

Le Società mutue costituite all'estero, ed ogni altra associazione straniera anonima ed in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato se non vi saranno state autorizzate nel modo espresso nell' antecedente articolo.

Il Governo del Re nel concedere quest'autorizzazione prescriverà le cautele giudicate convenienti a tutelare gli interessi di coloro che nello Stato contratteranno colle Società straniere.

Art. 3°

Che per le Società d'assicurazione mutua sulla vita, ossia tantive, sarà sempre stabilita un Commissario Regio per sovvegliarne l'andamento.

Art. 4°

Le Società straniere che non siano ancora state autorizzate dovranno nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente chiedere al Governo la

prescritta autorizzazione.

Il governo potrà sospendere le loro operazioni durante l'esame della S. M. C. C. C.

Capo secondo

Della tassa sulle operazioni delle compagnie d'assicurazione.

Art. 5°

Le assicurazioni d'ogni genere seguite nello Stato, siano esse fatte da singoli individui o da società di qualunque specie, sì nazionali che estere, avranno soggette alle tasse seguenti:

1° Di una lira per mille sulla somma assicurata per le assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui fiumi e laghi o per terra.

2° Di venticinque centesimi per ogni centinaio di lire su tutte le incassamenti per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie esse sieno, a premio fisso o mutuo (tout-venant).

3° Di cinque centesimi per ogni mille lire di somma assicurata, da pagarsi annualmente per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame; ed ogni altra assicurazione di capitale.

4° Di centesimi dieci per ogni mille lire di somma assicurata, da pagarsi pure annualmente, per le assicurazioni contro i danni della grandine; e qualunque altra simile assicurazione di redditi.

Art. 6°

Ogni tassa annua sarà dovuta per l'intera annata, quand'anche la polizza d'assicurazione esprima una durata minore d'un anno.

Art. 7°

I contratti vitalizi potranno in avvenire farsi dalle compagnie di assicurazione, sì nazionali che straniere debitamente autorizzate anche sopra polizze private, purché queste vengano staccate da un registro annuo e fidejussorio, e presentino tutte le cautele, che il governo avrà prescritte nel decreto di autorizzazione.

Si pagherà per tale contratto la tassa di cinquanta centesimi per ogni centinaio di lire sul capitale.

Questa con ciò derogato a favore delle compagnie di assicurazione al numero due, dell'articolo mille quattrocento dodici, ed ogni altra contraria disposizione del Codice Civile.

Le sopraddette polizze private non avranno però valore fra loro parti

ne fatta e la rimpetto ai terzi. Se non saranno entro lo spazio di tre
giorni registrate presso l'Amministrazione e al Governo inca-
ricata della riscossione della tassa.

Art. 8°

Le assicurazioni marittime contratte così dalle Compagnie come da particolari do-
ranno essere registrate nella parte sostanziale entro il termine di tre
giorni dalla loro stipulazione in un registro tenuto dall'Amministrazione
pubblica incaricata di tale servizio, facendovisi espressa menzione dei
nomi dei richiedenti, del destino del viaggio, dei nomi del bastimento e
del capitano, del valore del carico assicurato, e del pagamento della tassa
portata dalla presente legge.

I contratti di assicurazione marittima per cui non si sarà adempita
la registrazione anzidetta, saranno nulli.

L'iscrizione regolarmente eseguita su tali registri acquisterà data
certa rimpetto ai terzi alla stipulazione del contratto.

Art. 9°

Per ogni altra specie di assicurazione nulla è innovato intorno alla forma dei contratti.

Per riguardo a queste assicurazioni, dovrà presentarsi all'agente
fiscale, uno stato trimestrale di tutte le operazioni soggette alla tassa, e
farsene il contemporaneo pagamento.

Art. 10°

Gli assicuratori e gli assicurati sono tenuti solidariamente al pagamento della tassa so-
vrastabilita.

Art. 11°

Tutte le compagnie e società, così nazionali come estere, che faranno operazioni del ge-
nere contemplato negli articoli quinto e settimo, della presente legge
dovranno tenere un repertorio, nel quale registreranno in avvenire e per or-
dine di data sotto un numero progressivo ogni contratto, versamento ed
altra operazione qualunque soggetta alla tassa.

Questo repertorio non sarà soggetto al bollo, e dovrà essere numerato
ad ogni pagina, visto e parafato ai ogni foglio da un Giudice del Tribu-
nale di Commercio o di quello di prima cognizione che ne farà convece in
conformità di quanto è prescritto dal Codice di Commercio per i libri de'
negozianti. Al termine d'ogni trimestre i Direttori ed Amministratori
delle compagnie suddette dovranno presentare a quell'Ufficiale del Gover-
no che ne verrà incaricato il repertorio dei loro atti per essere esaminato e
videnziato.

Art. 12

Gli individui che fanno atti di assicurazione, se commercianti soggiaceranno egualmente alla divisa obbligo di formare e presentare il repertorio di tali atti nel precedente articolo impero alle compagnie e se non negozianti dovranno fra giorni trenta dalla data di ciascun atto farne la consegna all'agente fiscale.

Art. 13

Tutti i sensali, mediatori di assicurazioni o di contratti vitalizi fatti per polizze private colle compagnie saranno parimenti obbligati a tenere un repertorio dei contratti da essi conclusi, che presenteranno all'ufficiale a ciò destinato dai regolamenti in conformità di quanto è prescritto dall'articolo nono.

Capo terzo

Della tassa posta in genere sulle società anonime ed in accomandita per azioni

Art. 14

Ad eccezione delle banche mentovate all'articolo quinto della legge del ventidue giugno mille ottocento cinquanta, per le quali è mantenuto in vigore il disposto di quella legge, e delle compagnie di assicurazione, le cui operazioni già vennero nell'antecedente capo tassate, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative come al portatore, siano esse società nazionali, o straniere debitamente autorizzate, pagheranno la tassa annuale di cinquanta centesimi per ogni migliaio di lire sul loro capitale effettivo.

Se questo non potrà riconoscersi ed accertarsi sarà preso per base della tassa il capitale nominale risultante dai contratti di società.

Il pagamento di tale tassa verrà fatto a termini naturali.

Art. 15

La tassa imposta col precedente articolo non sarà pagata dalle società straniere che sulla quota del loro capitale complessivo destinata alle loro operazioni nello Stato.

Il Governo, sentiti i rappresentanti di tali società, determinerà annualmente la porzione del loro capitale che dovrà andar soggetto alla tassa.

Capo quarto

Disposizioni comuni ai due capi antecedenti

Art. 16.

L'obbligo di pagare le tasse dalla presente legge stabilite principierà a datarsi dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 17.

Per le tasse stabilite in ragione di centinaio o di migliaio, s'intenderà compiuto il migliaio ed il centinaio incominciato in ciascuno dei titoli d'assicurazione di cui al numero uno dell'articolo quinto, e dei contratti vitalizi di cui all'articolo settimo.

Quanto alle altre assicurazioni contemplate nell'articolo nono si intenderà compiuto il centinaio ed il migliaio incominciato nel computo complessivo delle somme descritte nello Stato trimestrale ivi prescritto.

Art. 18.

Potranno le società contemplate nella presente legge servirsi di registri a quadre e fogli per la spedizione delle polizze, quitanze, ricevute parziali di pagamenti, ed altri atti qualsiasi, purchè ciascuno di questi venga sottoposto al bollo straordinario di centesimi quaranta, qualunque sia la causa e l'ammontare della somma indicata nei titoli suddetti.

Art. 19.

È autorizzata l'apposizione del bollo straordinario ad ogni sorta di carta di dimensione, sia che stampata, per servire alla formazione dei titoli indicati nell'articolo precedente, mediante il pagamento regolato alla dimensione di detta carta, in ragione delle qualità accennate nella tabella annessa alla legge del ventidue giugno mille ottocento cinquanta.

Art. 20.

L'apposizione del bollo straordinario ai registri ed altre carte di cui è corso negli articoli precedenti, dovrà seguire prima che siano scritturati e spediti. Se gli atti siano fatti ed i registri tenuti in paese estero, potranno sottoporsi al bollo anche dopo la loro scritturazione, purchè l'apposizione del bollo venga fatta prima che si sia fatto uso nello Stato, o si avvisi proceduto a qualunque atto ed operazione che li riguardi, sotto le pene pecuniarie stabilite dal Regio Decreto del cinque marzo mille ottocento trentasei.

2

Capo quinto

Delle pene annesse alle contravvenzioni al disposto della presente legge.

Art. 21:

Le società straniere che contravvenissero al disposto dell'articolo quarto della presente legge, incorreranno in una multa non minore di lire cento per ogni atto nella stessa legge contemplato.

I rappresentanti e gli agenti di quelle società saranno responsabili in proprio e tenuti solidariamente colle società da loro rappresentate al pagamento delle pene pecuniarie per tal titolo incorse.

Nei casi previsti dall'ultima ulinea dell'articolo settecento diciotto del Codice di Commercio, potrà eziandio ordinarsi l'arresto personale degli agenti e rappresentanti delle stesse società.

Art. 22:

Il difetto di pagamento della tassa d'assicurazione rimposta ai numeri secondo, terzo e quarto dell'articolo quinto della presente legge, sarà punito colla pena del decuplo della tassa non pagata.

Art. 23:

Qualunque omissione che venisse a riconoscersi nei registri prescritti dagli articoli ottavo, ^{undecimo,} undecimo, duodecimo e decimoterzo, di contratti, pei quali non si sia pagata la tassa, darà luogo, oltre al pagamento del decuplo di questa a termini dell'articolo precedente, alla pena di lire cento per ciascun atto omissivo.

Art. 24:

In ordine alla prescrizione delle pene stabilite nella presente legge, si osserverà il disposto dell'articolo separata del Regio Editto in data cinque Marzo mille ottocento trentasei.

Capo sesto

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25:

Le società che hanno già pagato all'erario le tasse stabilite dalla legge del ventitre maggio mille ottocento cinquanta, andranno esenti da quelle portate dalla presente legge, durante il termine apparente dalle quietanze loro rilasciate.

Art. 26°

Le polizze di assicurazione attualmente in corso, che abbiano ancora una durata maggiore di un anno a partire dalla promulgazione della presente legge, dovranno dalle società essere registrate nel repertorio prescritto all'articolo nono, fra tre mesi dalla promulgazione anzidetta, e saranno dal primo d'ottobre venturo sottoposte alle rispettive tasse, in conformità di quanto è nella presente legge stabilito.

Sottostanno ad eguale obbligazione gli individui commercianti che fanno atti d'assicurazione. Suoi negozianti ne faranno la consegna prescritta all'articolo decimo, parimente fra tre mesi a partire dalla pubblicazione della presente.

Le contravvenzioni al disposto dal presente articolo, saranno punite in conformità dell'articolo vigesimo terzo.

Art. 27°

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle società di mutuo soccorso e di mera beneficenza.

Art. 28°

Sono abrogate le regie patenti del dieci agosto mille ottocento diecinove, riguardanti la tassa sulle assicurazioni marittime, nella intanto innovato circa la destinazione di tale tassa.

È pur derogato al disposto della legge del ventidue giugno mille ottocento cinquantata per ciò che riflette la tassa di bollo sul capitale delle società per azioni, le quali non andranno soggette per l'avvenire, che alla tassa stabilita dalla presente legge.

Torino addì 29 Aprile 1853

Il Presidente del Senato del Regno
Mauro

Progetto di legge N.° 120.
presentato dal Parlamento della Svizzera
nella tornata del 26 Aprile 1845.

Suppressione della tassa commerciale in Torino.